

Roma, 1 febbraio 2023

Circolare n. 29/2023

Oggetto: Poste – Contributo AGCOM 2023 – Delibere AGCOM nn. 411 e 416 del 24.11.2022.

L'Autorità di Garanzia per le Comunicazioni ha emesso le delibere in oggetto per il pagamento del contributo 2023 e per l'autodichiarazione dei dati anagrafici da parte delle imprese titolari di licenza o autorizzazione postale.

Il contributo è pari all'1,5 per mille (in precedenza 1,35 per mille) dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio dei predetti titoli autorizzativi. Il bilancio da prendere in considerazione è quello approvato prima dell'adozione delle delibere in esame.

Il versamento e l'autodichiarazione dei dati anagrafici vanno effettuati entro l'1 marzo p.v. utilizzando la procedura telematica indicata dall'Autorità sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Si rammenta che la tardiva o omessa autodichiarazione è punita con le sanzioni previste dall'articolo 21 del D.Lgvo n.261/1999.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [39/2022](#)

Allegati due

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DELIBERA N. 411/22/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI
SERVIZI POSTALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”, nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;



VISTO l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all’Autorità, sono tenuti al contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

VISTO l’art. 1 comma 66 della legge 206/2005 che prevede che “eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell’anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell’anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);

TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO che il contributo dovuto è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale, conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 6 d.lgs. n. 261/99), e dai ricavi conseguiti per lo svolgimento di altre attività postali e di corriere senza obbligo di

servizio universale per le quali è necessaria l'autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 66 della legge 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti *“nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*. Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali nella misura di 7,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore dei servizi postali devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2023, pari a circa 11,4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RILEVATA l'esigenza di uniformare le soglie di esonero per tutti gli operatori soggetti a contribuzione in ossequio al principio di equità e uguaglianza tra i diversi settori regolati;

RITENUTO di prevedere, pertanto, per l'anno 2023, l'esonero dal versamento del contributo per: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia



prevista per tutti gli altri settori; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'articolo 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 65 della legge 266/2005 prevede che “*Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni "Contributo Agcom – Anno 2023". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.



3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico "Contributo Agcom – Anno 2023" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba



DELIBERA N. 416/22/CONS

**MODELLO TELEMATICO E ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2023**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTO il decreto legislativo, 8 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (di seguito “CAD”) e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore



postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTO l'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”);

VISTA la delibera n. 409/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, con la quale l'Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;



VISTA la delibera n. 410/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 411/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 412/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 413/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTA la delibera n. 414/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale*”, con la quale l’Autorità ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

RITENUTO opportuno che la dichiarazione contributiva avvenga attraverso un unico modello telematico contenente dati anagrafici ed economici dei contribuenti, al fine di consentire ai soggetti operanti in diversi mercati l’allocazione dei ricavi complessivi di bilancio nelle diverse basi imponibili relative a ciascun settore contributivo;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di garantire uniformità delle dichiarazioni contributive e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico unico, rubricato "*Contributo Agcom – anno 2023*", per il calcolo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti operanti nei mercati di competenza dell'Autorità, e di utilizzare nel predetto modello la classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007, pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT sul sito web www.istat.it;

CONSIDERATO che l'integrazione delle banche dati dell'Autorità con il portale "*impresainungiorno.gov.it*" consente di adempiere alle prescrizioni di cui al CAD, comportando una riduzione degli oneri di comunicazione in capo agli operatori obbligati al versamento del contributo all'Autorità;

RITENUTO, pertanto, opportuno ricorrere alle funzioni presenti sul portale gestito da Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it per la gestione di tutte le attività relative al contributo;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di fornire indicazioni sul sistema di contribuzione per l'anno 2023 e sulle modalità operative di compilazione del connesso modello, mediante l'adozione di apposite "*Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023*";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo

1. Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 sono adottati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - a) modello telematico "*Contributo Agcom – anno 2023*" (allegato A in *fac-simile*);
 - b) "*Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023*" (allegato B).
2. Il modello "*Contributo Agcom – anno 2023*", di cui al comma 1, lett. a), è trasmesso dai contribuenti esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Contributo Agcom - Anno 2023

Allegato A alla delibera n. 416/22/CONS

Sezione 1 - Dati Anagrafici

Il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

Natura giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Legale

Indirizzo

Prov.

CAP

Recapito Telefonico

FAX

E-Mail

Data chiusura bilancio/rendiconto

Data inizio attività

Capogruppo

Ragione sociale

Codice Fiscale

Referente per il contributo

Nome e Cognome

Telefono

E-Mail

il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati comunicati nel presente modello e si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni prodotte.

Sezione 2 - Contributo

Riquadro 2A – Bilancio d'esercizio 2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale [1]	
--	------------	--

Valore della produzione	Totale [2]	
-------------------------	------------	--

RICAVI PER SETTORI DI COMPETENZA AGCOM

☐ Dichiarazione resa per il settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (c.d. CE)

Riquadro 2B – Imponibile Contributo CE

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche	
Codice attività	Ricavi in euro
Elenco Attività ROC	
Totale Imponibile CE [3]	€

☐ Dichiarazione resa per il settore dei servizi *media* (c.d. SM)

Riquadro 2C – Imponibile Contributo SM

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi <i>media</i>	
Codice attività	Ricavi in euro
Elenco Attività ROC	
Totale Imponibile SM [4]	€

☐ Dichiarazione resa per il settore dei servizi postali (c.d. SP)

Riquadro 2D – Imponibile Contributo SP

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali	
Codice attività	Ricavi in euro
Elenco Attività SP	
Totale imponibile SP [5]	€

- ☐ Dichiarazione resa per i settori dei servizi d'intermediazione online e dei motori di ricerca online (c.d. Platform-to-Business o PtoB)

Riquadro 2E – Imponibile Contributo PtoB

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi d'intermediazione online	
Codice attività Fornitori di servizi d'intermediazione online	Ricavi in euro
Totale imponibile intermediazione online [6]	€

Ricavi conseguiti nel settore dei motori di ricerca online	
Codice attività Motori di ricerca online	Ricavi in euro
Totale Imponibile motori di ricerca online [7]	€

- ☐ Dichiarazione resa per il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. DDA)

Riquadro 2F – Imponibile Contributo DDA

Ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale	
Codice attività Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico	Ricavi in euro
Totale imponibile DDA [8]	€

- ☐ Dichiarazione resa per il settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video (c.d. Video Sharing Platform o VSP)

Riquadro 2G – Imponibile Contributo VSP

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video	
Codice attività Servizi di piattaforma per la condivisione di video	Ricavi in euro
Totale imponibile VSP [9]	€

Riquadro 2H – Altri ricavi

Altri ricavi (diversi dai ricavi indicati nei riquadri da 2B a 2G e che concorrono ai ricavi delle vendite e delle prestazioni indicati nel riquadro 2A)	
Codice attività	Ricavi in euro
Codici ATECO 2007	
Totale [10]	€

Riquadro 3 – Contributo dovuto all'Autorità

Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023

Contributo CE	Contributo SM	Contributo SP	Contributo PtoB	Contributo DDA	Contributo VSP
€	€	€	€	€	€

Importo totale del Contributo
€

Riquadro 4 – Allegati

Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate

Documento	Nome File

Data

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2023

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2023*” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al portale, configurare il profilo utente e recuperare la dichiarazione sono riportate al paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione “*Contributo Agcom – Anno 2023*” e il versamento del contributo dovuto all’Autorità è il 1° marzo 2023.

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2023”

Sono tenuti a inviare, entro e non oltre il 1° marzo 2023, il modello “*Contributo Agcom – anno 2023*”, debitamente compilato, i soggetti che operano in almeno uno dei seguenti settori:

- a. **servizi di comunicazioni elettroniche**, ossia i soggetti che, al 1° gennaio 2023, sono:
 - i. titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 o di una concessione di diritti d’uso ai sensi degli artt. 59 e 98-septies del d.lgs. n. 207/2021, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito anche “*Codice*”), come da elenco¹ pubblicato a cura della Direzione generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postale, Divisione del Ministero dello sviluppo economico;

¹ Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica (<https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/albi-ed-elenchi>)



ii. iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito anche “ROC”)² in qualità di:

- fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche;
- operatori di rete (ai sensi del Codice o del d.lgs. n. 208/2021);
- fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato: *“i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi”*;
- soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.³

b. servizi media, ossia i soggetti che, al 1° gennaio 2023:

- i. operano nel settore dei servizi *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);
- ii. sono iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione⁴ in qualità di:
 - fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici lineari: *“i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”*;
 - fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: *“i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica, che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”*;
 - fornitori di contenuti;

² Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo Agcom - anno 2023”.

³ I soggetti iscritti al ROC esclusivamente come “Operatori di call center” non sono tenuti alla presentazione del modello.

⁴ Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo Agcom - anno 2023”.

- soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- concessionarie di pubblicità;
- produttori o distributori di programmi radiotelevisivi;
- produttori indipendenti;
- agenzie di stampa a carattere nazionale;
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- editoria elettronica.⁵

c. servizi postali, ossia:

- i. il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A.;
- ii. i soggetti economici in possesso, al 1° gennaio 2023, di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

d. servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, ossia:

- i. le persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o non residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia, servizi di intermediazione online come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150;
- ii. le persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o non residenti nel territorio nazionale, forniscono motori di ricerca *online* come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150;
- iii. soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione⁶ in qualità di:
 - fornitori di motore di ricerca *online*;
 - fornitori di servizi di intermediazione *online*.

⁵ I soggetti iscritti al ROC esclusivamente come "Operatori di call center" non sono tenuti alla presentazione del modello.

⁶ Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nel settore delle piattaforme di intermediazione online o dei motori di ricerca, sono in ogni caso tenute a inviare il modello "Contributo Agcom - anno 2023".

- e. **diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale**, di cui al d.lgs. n. 177/2021, ossia gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del *video on demand*. Sono ricompresi i soggetti che maturano ricavi in Italia anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero;
- f. **servizi di piattaforma per la condivisione di video**, ossia i fornitori di un servizio di condivisione video *online* quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *“ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”* (cfr. d.lgs. 208/2021, art. 3, comma 1, lettera c)). Sono ricompresi i soggetti che maturano ricavi in Italia anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero.

Sono esentate dall'obbligo di presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*”:

- 1) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022 (e che pertanto non hanno conseguito ricavi nel periodo d'imposta);
- 2) i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2021 (oppure 2021 -2022 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi presentano la dichiarazione contributiva e allegano ad essa la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 4.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2023

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2023 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2021 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*”, il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto per ciascun settore in cui sono stati dichiarati ricavi.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo 2023 i soggetti di cui al paragrafo 1 il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, e le imprese che al 1° gennaio 2023 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2023 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

3. Informazioni anagrafiche (riquadro 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione “Dati anagrafici” del modello “*Contributo Agcom – anno 2023*”.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l'utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

4. Informazioni economiche alla base di calcolo del contributo 2023: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2).

La base di calcolo del contributo 2023 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'esercizio finanziario 2021 (ovvero esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 1) e quello relativo al valore della produzione nel corrispondente spazio (campo 2).

Il campo 1 è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell'importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

Qualora, invece, il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando la voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 "comunicazioni varie".

Il valore di ricavo complessivo indicato va poi ridistribuito nei **riquadri da 2B a 2G sulla base della pertinenza rispetto al settore contributivo, come di seguito dettagliato.**

a. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche sono indicati nel riquadro 2B, articolati come segue:

- i) ricavi da fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica:
 - a. ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi di comunicazione elettronica (servizi *wholesale*);

- b. ricavi derivanti dalla vendita di servizi di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi *retail*);
 - c. ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi forniti in maniera collegata o congiunta ai servizi di cui al punto precedente;
- ii) ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del Codice o del d.lgs. n. 208/2021;
- iii) ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati;
- iv) i ricavi derivanti dall'uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.

b. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* (riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2C, articolati come segue:

- i) ricavi da servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, o fornitura di contenuti:
 - a. ricavi da televisione gratuita in ambito nazionale e locale (canone di abbonamento per la fruizione del servizio televisivo pubblico, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva gratuita, etc.);
 - b. ricavi da televisione a pagamento (abbonamenti a *pay tv*, vendita in forma *pay per view* e *near video on demand* di programmi agli utenti finali, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva a pagamento, etc.);
- ii) ricavi da servizi radiofonici, lineari e non lineari, ivi inclusa la radiodiffusione sonora analogica (canone di abbonamento per la fruizione del servizio radiofonico pubblico, pubblicità, altri ricavi da attività radiofonica, etc.);
- iii) ricavi derivanti dall'attività di concessionaria di pubblicità, ivi inclusi i ricavi di vendita di spazi pubblicitari:
 - a. su testate quotidiane e periodiche;
 - b. su prodotti editoriali, pubblicati con periodicità annuale;
 - c. all'interno di canali/programmi trasmessi gratuitamente da emittenti televisive;
 - d. all'interno di canali/programmi televisivi a pagamento;
 - e. all'interno di canali/programmi trasmessi da emittenti radiofoniche;
 - f. sulla rete Internet.

Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

- iv) ricavi derivanti da produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi, ivi inclusi i ricavi conseguiti dalla vendita di contenuti, programmi e opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione;
- v) ricavi derivanti dall'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale ivi inclusi i ricavi derivanti dalla distribuzione in abbonamento a titolo oneroso dei notiziari delle agenzie di stampa, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato;
- vi) ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste, ivi inclusi, *inter alia*, ricavi da vendita di copie e i ricavi da pubblicità;
- vii) ricavi da editoria elettronica ivi inclusi, *inter alia*, i ricavi da vendita di abbonamenti a testate *online*, i ricavi da vendita di prodotti e servizi editoriali annuaristici *online* e i ricavi da pubblicità.

c. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali (riquadro 2D)

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2D e sono articolati in base alle seguenti attività economiche:

- i) attività postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. In questa categoria devono essere indicati sia i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nell'obbligo di servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., che i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- ii) altre attività postali e di corriere che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale.

d. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2E)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* sono indicati, separatamente, nel riquadro 2E e comprendono:

- i) i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di servizi di intermediazione *online* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *online*) quali:



- a. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
 - b. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
 - c. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
 - d. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei.
- ii) i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca *online* quali i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei.

e. I ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (riquadro 2F)

I ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale sono indicati nel riquadro 2F e sono articolati in base alle seguenti attività economiche:

- a) l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico:
 - i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell'informazione - c.d. equo compenso;
 - ii) ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell'informazione per lo sfruttamento *online* delle suddette pubblicazioni;
 - iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring* derivanti dalla vendita dei propri servizi *online* ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;
- b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti *online*: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;

- c) lo sfruttamento *online* di opere audiovisive per servizi di *video on demand*: ricavi da pubblicità, abbonamenti, vendita, noleggio, donazioni, contributi privati, provvidenze pubbliche e convenzioni con soggetti pubblici.

I ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste e i ricavi da editoria elettronica compongono la base imponibile del contributo dovuto dal settore dei servizi *media* e pertanto sono indicati nel riquadro 2C.

f. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video (riquadro 2G)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono indicati nel riquadro 2G e comprendono ricavi quali i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video *online*, realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

5. I ricavi esclusi dalla base imponibile (Altri ricavi - riquadro 2H)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività che non rientrano nella base imponibile (ossia i ricavi che non sono stati conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video) sono indicati nel riquadro 2H, disaggregati in base alla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007".

Occorre selezionare tante voci Ateco quante sono le attività economiche cui si riferiscono i ricavi di cui si richiede l'esclusione dall'imponibile.

L'operazione non è consentita per i codici Ateco delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità. In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

- 53 - Servizi postali e attività di corriere (inclusi i sottocodici);
- 58.13 - Edizione di quotidiani;
- 58.14 - Edizione di riviste e periodici;
- 60 - Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici);
- 61 - Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici);
- 63.91 - Attività delle Agenzie di stampa;
- 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.

L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se verificabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4). Si evidenzia che ricadrà sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi

deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020).

Le società concessionarie di pubblicità, attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici, attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi eventualmente conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici.

Con riferimento all'imponibile del settore postale, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2007 49.41 e 52.29 deve essere opportunamente giustificata in uno specifico prospetto, da allegare nel riquadro 4, atto a dimostrare che l'attività effettivamente svolta non rientra tra i servizi postali (vale a dire che si tratti di ricavi effettivamente riconducibili ai servizi di consegna di beni di peso superiore di peso superiore a 31,5 kg, ai sensi dell'art. 2 punti 1) e 2) del Regolamento europeo n. 2018/644).

Con riferimento all'imponibile del settore delle comunicazioni elettroniche, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2007 relativi alla vendita isolata di apparecchi *hardware* (terminali, apparati, etc.) deve essere opportunamente giustificata in uno specifico prospetto, da allegare nel riquadro 4, atto a dimostrare che la relativa fornitura non sia avvenuta in *bundle* con ulteriori servizi di comunicazione elettronica. In tal caso i relativi ricavi sono da riportare nel riquadro 2B.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2021 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei riquadri da 2B a 2H, il dettaglio dei ricavi per settore di attività, nonché, nel riquadro 4, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi ai ricavi delle singole entità che concorrono alla determinazione dei ricavi dichiarati, ossia dei ricavi riportati nel riquadro 2A.

6. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 (riquadro 3)

La somma dei ricavi di cui ai riquadri 2B – 2H dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A - campo 1).

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, applicando ai ricavi conseguiti nei settori:

- a) delle comunicazioni elettroniche, l'aliquota contributiva del 1,4 per mille;
- b) dei servizi *media*, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- c) dei servizi postali, l'aliquota contributiva del 1,5 per mille;

- d) dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- e) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- f) dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'aliquota contributiva del 2 per mille.

7. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall'imponibile (riquadro 4)

I ricavi conseguiti dall'impresa, derivanti dalle attività che non rientrano nella base imponibile (ossia i ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui ai riquadri 2B-2G), inseriti nel riquadro 2H, devono essere debitamente giustificati (riquadro 4).

A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “*Contributo Agcom - anno 2023*”, selezionando nell'area “Allegati” la pertinente voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 (comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo rimosse in nome e per conto del titolare del mezzo, stato di crisi, cessate/liquidate).

Il mancato invio dei suddetti giustificativi di natura contabile, ovvero la loro insufficienza informativa, comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota fissata per il settore di competenza all'intera voce A1.

8. Trasmissione del modello “Contributo Agcom – Anno 2023”

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2023*”, debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

Una copia del modello inviato è resa disponibile all'interno del Portale nella sezione “Archivio pratiche”, che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l'invio del modello “*Contributo Agcom - anno 2023*” è il 1° marzo 2023.

9. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2023 è il 1° marzo 2023.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante “Pagamento tramite PagoPA” nell’area “Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all’Autorità” del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicato nella pagina web: <https://www.agcom.it/iban-e-pagamenti-informatici1>, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

10. Modalità di accesso al modello “Contributo Agcom - anno 2023”

10.1 Il portale

Il modello “Contributo Agcom - anno 2023” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (“Unioncamere”).

10.2 Le credenziali per l’accesso al portale

L’accesso al Portale è consentito attraverso l’uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo Agcom - anno 2023” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l’accesso al Portale.

Come alternativa tali soggetti possono dotarsi di credenziali **SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale**.

10.3 La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “Contributo Agcom - anno 2023” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all’indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

10.4 La selezione dell’impresa e dell’anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “Contributo Agcom - anno 2023”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2023).

Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.